

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2509 del 18/05/2017                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c. S.A.S. per impianto ubicato in Via Branchini n. 32, Comune di Castello d'Argile (BO). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2618 del 18/05/2017                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno diciotto MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

### **DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c. S.A.S. per impianto ubicato in Via Branchini n. 32, Comune di Castello d'Argile (BO).**

### **Il Responsabile P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c. S.A.S. per l'impianto sito a Castello d'Argile, in Via Branchini n. 32, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di costruzione serbatoi semplici a pressione e attività di carpenteria leggera. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue domestiche ed assimilate. Soggetto competente Unione Reno Galliera / Comune di Castello d'Argile;
- Proseguimento senza modifiche di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae - SAC di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c. S.A.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c. S.A.S., C.F. 00892990375, P.IVA 00526651203, con sede legale a Castello d'Argile, in Via Branchini n. 32, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fabbri Leandro, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 17/10/2016 al Prot. n. 42376 (regolarizzata in data 17/10/2016 al prot. 43265) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate; proseguimento senza modifiche di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 17/10/2016 al Prot. n. 20352, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Castello d'Argile e ad

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 28/11/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 28/11/2016 al Prot. n. 22510, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castello d'Argile, con propria nota del 3/2/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 6/2/2017 al Prot. n. 2553, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 78 come di seguito specificato:

All.A – matrice scarichi acque reflue: nulla dovuto ai sensi dell'art.9 del Tariffario di cui alla nota 6;

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.02.04.01 pari a € 156 ridotto del 50% in quanto proseguimento senza modifiche.

Bologna, data di redazione 18/5/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della F.LLI FABBRI DI FABBRI LEANDRO & c.  
S.A.S. ubicato in Via Branchini n. 32, Comune di Castello d'Argile (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dall'Unione Reno Galliera / Comune di Castello d'Argile (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche".

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera / Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 127399 del 28/11/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5203 del 3/2/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 33236/2016

Documento redatto in data 18/5/2017

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 27647/42376/2016 SN

Prot. n. 5203

**Spett.le**

**Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Bologna**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta F.Lli Fabbri di Fabbri Leandro & C. S.A.S. con sede in Castello D'Argile (BO) Via Branchini n. 32**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/10/2016 con protocollo n. 42376 e completa formalmente il 17/10/2016, relativa alla ditta **F.Lli Fabbri di Fabbri Leandro & C. S.A.S.** con sede legale e stabilimento produttivo sito nel Comune di Castello D'Argile (BO) in Via Branchini n. 32 - P.I. 00892990375, ove viene esercitata l'attività di costruzione serbatoi semplici a pressione e attività di carpenteria leggera;

**Considerato** che tale domanda contiene la richiesta di rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilate;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** "favorevole" espresso con nota prot n. 660 del 23/01/2017;
  - **Hera S.P.A.:** "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;*
  2. *lo scarico delle acque reflue industriali di cui sopra dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;*
  3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
  4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
  5. *i sistemi di trattamento delle acque reflue (fosse Imhoff, degradatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
  6. *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento*

dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

7. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
8. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
9. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
10. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota 127399 del 28 novembre 2016

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- *Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilabili*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 3 febbraio 2017

**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

## Autorizzazione Unica Ambientale

**F.LLI FABBRI di Fabbri Leandro &C Sas - Comune di Castello d'Argile - via Branchini n° 32**

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di cassoni, rampe idrauliche e ribaltabili, montaggio ed assistenza gru svolta dalla società F.LLI FABBRI di Fabbri Leandro &C Sas nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via Branchini n° 32, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punti 7 e 29 della DGR n°2236/09 e smi (4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg - 4.29 Saldatura di oggetti e superfici metalliche):

1. La società F.LLI FABBRI di Fabbri Leandro &C Sas è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONI da SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|----|--------------------|

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|----|--------------------|

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;



## EMISSIONI da VERNICIATURA

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|---|--------------------|

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

|                                                                  |    |                    |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|

- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|----------------|----|--------------------|

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO                                                 |                                     |                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Data                                                     | Indicatori di attività              | Quantitativo (kg/mese)       |
|                                                          | Prodotto verniciante a solvente     |                              |
|                                                          | Prodotto verniciante a base acquosa |                              |
|                                                          | Diluyente                           |                              |
|                                                          | Solvente                            |                              |
|                                                          | Catalizzatori                       |                              |
|                                                          | Altro                               |                              |
| Data                                                     | Funzionamento impianti              | Giorni di funzionamento/mese |
|                                                          | Impianto di verniciatura            |                              |
|                                                          | Impianto di appassimento            |                              |
|                                                          | Impianto di essiccazione            |                              |
|                                                          | Impianto di lavaggio                |                              |
|                                                          | Altro                               |                              |
| Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento |                                     |                              |
|                                                          | Tipo impianto                       | Data sostituzione filtro     |
|                                                          |                                     | Data altri interventi        |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| Note |  |  |

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di

sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F.LLI FABBRI di Fabbri Leandro &C Sas, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**